

## **TI\_GERICHTE 52.2020.319 vom 25. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.319](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.319)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.319 du 25 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.319 del 25 maggio 2020

### **Regeste**

Procedimento disciplinare. Legittimazione attiva

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

novembre 2013 (LN; RL 952.100) e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100); che oggetto di impugnazione - come si evince dalle domande di giudizio formulate dall'insorgente, oltre che dal testo del ricorso e dall'incarto richiamato quale mezzo di prova (inc. 20.2019.2) - è solo la pronuncia con cui la Commissione ha risolto di non dar seguito alla sua segnalazione contro l'operato del notaio \_\_\_\_\_; che il ricorrente non impugna (anche) la risoluzione con cui la precedente istanza ha respinto il suo reclamo avverso la citata parcella notarile del 17 dicembre 2018 (inc. 20.2019.3), contro la quale non solleva obiezioni di sorta; che le decisioni con cui la Commissione statuisce sui reclami circa le parcelle notarili (art. 20 cpv. 1 e 92 LN) vanno del resto tenute distinte da quelle che adotta in veste di autorità disciplinare (cfr. art. 20 cpv. 1 e 95 segg. LN); che in concreto l'insorgente - in quanto denunciante - non è tuttavia abilitato a impugnare la decisione della Commissione di non dar seguito alla sua denuncia (senza comunicargli la motivazione di dettaglio), per carenza di legittimazione attiva; che, infatti, ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 LN, al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte nel procedimento, così come già ricordato dalla precedente istanza; che questa norma rispecchia la giurisprudenza federale; infatti, per consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualità di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una tale procedura è volta essenzialmente ad assicurare l'esercizio corretto della funzione da parte dei notai e di preservare la fiducia del pubblico, non di difendere interessi privati dei singoli; scopo di una denuncia è in effetti l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato, non la soppressione di eventuali pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato; ne discende che la decisione di non dar seguito a una segnalazione non tocca gli interessi degni di protezione del denunciante, al quale difetta quindi la facoltà di chiederne l'annullamento (cfr. DTF 133 II 468 consid. 2; STF 2C\_668/2017 del 29 agosto 2017 consid. 2.4; STA 52.2019.187 del 30 aprile 2019; Michel Mooser, *Le droit notarial en Suisse*, Berna 2014, n. 355); che in queste circostanze, il ricorso deve quindi d'acchito essere dichiarato irricevibile (senza che si renda necessario esigerne la traduzione in italiano, art. 10 cpv. 1 LPAm); che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.